

Comuni di
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola, Zocca

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del --- con delibera n.---

Sommario

<i>Art. 1 - Ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 - Procedimento di formazione e aggiornamento delle graduatorie.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 - Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP</i>	<i>4</i>
<i>Art.5 - Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare.....</i>	<i>4</i>
<i>Art.6 - Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.7 - Compiti della Commissione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.8 – Procedure di assegnazione degli alloggi di ERP.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 – Annullamento dell’assegnazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 - Disposizioni finali.....</i>	<i>6</i>
TABELLA DEI PUNTEGGI.....	8

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione di tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, disponibili sul territorio dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli" (di seguito denominata Unione), in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 "Disciplina Generale dell'Intervento Pubblico nel Settore Abitativo" e ss.mm. e ii.

Art.2 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda

Gli alloggi di ERP vengono assegnati secondo un ordine di priorità di graduatoria, su istanza degli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

La domanda dovrà contenere:

- A. le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- B. la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione di punteggio per l'assegnazione di alloggi di ERP;
- C. il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente.

La domanda potrà essere presentata dal 16 gennaio al 31 maggio e dal 1 luglio al 30 novembre di ogni anno, all'indirizzo degli Sportelli di prossimità dell'Unione dislocati nelle sedi territoriali.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda potrà essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di formazione della graduatoria periodicamente aggiornata.

Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria.

Art.3 - Procedimento di formazione e aggiornamento delle graduatorie

I punteggi sono definiti come riportato dalla "Tabella dei punteggi" che forma parte integrante del presente Regolamento.

Sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, nei casi previsti dalle norme e dal presente Regolamento, saranno attribuiti i punteggi spettanti per ciascuna domanda.

Nel caso in cui più nuclei risultino con pari punteggio, al fine di determinarne l'esatta posizione in graduatoria, si ricorre al sorteggio mediante procedura informatizzata.

Le domande ammesse concorrono alla formazione di graduatorie aperte per ambito territoriale, da aggiornarsi con cadenza semestrale, con le modalità seguenti: le domande vengono raccolte nei periodi citati (dal 16 gennaio al 31 maggio e dal 1 luglio al 30 novembre di ogni anno); le nuove graduatorie vengono rese ufficiali di norma entro 30 gg. dal termine di chiusura del periodo di raccolta delle domande.

Le domande ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 2, ultimo comma.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERP le suddette graduatorie hanno validità di sei mesi al termine dei quali si procede al successivo aggiornamento.

I nuclei famigliari che rinunciano immotivatamente all'assegnazione dell'alloggio ERP vengono

depennati dalla/e graduatoria/e vigente/i e non potranno concorrere alla/e graduatoria/e aggiornata/e per il semestre successivo.

La rinuncia si ritiene motivata, quindi accoglibile, solo in presenza delle seguenti condizioni:

- Nucleo familiare con presenza di componenti aventi patologie documentate o di anziani con età pari o superiore a 70 anni, quando gli alloggi proposti sono inadeguati per piano o per presenza di barriere architettoniche;
- Nucleo familiare per il quale i competenti Servizi Sociali abbiano prodotto idonea relazione motivata.

Art.4 - Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP

L'Unione assegna gli alloggi di ERP in base alle graduatorie aperte aggiornate semestralmente nelle quali vengono inserite le istanze degli interessati in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito al precedente art. 3.

Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall'art. 24 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159.

Gli alloggi disponibili sono assegnati dall'Unione nel rispetto della/e graduatoria/e così come risultanti a seguito dell'ultimo aggiornamento semestrale, tenendo conto delle tipologie degli alloggi disponibili e con le modalità previste dal successivo art. 7.

Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, l'Unione persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nonché del soddisfacimento, ove possibile, delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario con riguardo alla sua composizione ed eventuale preferenza.

I requisiti e le condizioni attributive di punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

La "Tabella dei punteggi" definisce i criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi di ERP.

Art.5 - Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare

L'assegnazione degli alloggi disponibili avviene mediante lo scorrimento delle graduatorie, coniugando la composizione del nucleo familiare del richiedente in rapporto alla tipologia degli alloggi.

A tal fine, si stabilisce che il numero dei potenziali assegnatari viene determinato sulla base della composizione del nucleo familiare del richiedente in rapporto alla tipologia degli alloggi disponibili, di norma con i seguenti criteri:

per mini alloggi (fino a 46 mq. di s.u.) con 1-2 posti letto	nuclei familiari composti da 1-2 persone
per alloggi medi (tra 47 e 75 mq. di s.u.) con 3-4 posti letto	nuclei familiari composti da 3-4 persone
per alloggi grandi (oltre 76 mq. di s.u.) con 5 o più posti letto	nuclei familiari composti da 5 o più persone

Pertanto è possibile non procedere all'assegnazione ad un nucleo collocato in posizione utile nelle graduatorie, qualora la tipologia di alloggio disponibile non sia congrua rispetto al numero di componenti del nucleo medesimo.

È tuttavia facoltà della Commissione di cui al successivo art. 6, in applicazione dei criteri di cui all'art. 7, derogare alle corrispondenze sopra elencate estendendone i limiti ad una persona in meno o due persone in più, anche tenendo conto della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare, onde assicurare in ogni caso condizioni di vita e di vivibilità decorose e adeguate. In particolare si terrà conto dei rapporti di affinità o parentela dei membri familiari e, in presenza di figli, dell'età degli stessi.

L'Ente proprietario può destinare alcuni alloggi o edifici a specifiche categorie sociali, secondo i criteri e le priorità stabiliti negli appositi atti di indirizzo sulla base delle caratteristiche degli alloggi medesimi. L'assegnazione di tali alloggi agli specificati aventi diritto avverrà secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di riferimento come risultante dall'ultimo aggiornamento.

Art.6 - Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP

Per l'assegnazione degli alloggi di ERP, viene nominata con atto del Dirigente della Struttura Welfare Locale una Commissione composta dal Responsabile del Servizio Politiche Abitative dell'Unione in qualità di presidente, da un rappresentante dell'Ufficio Politiche Abitative dell'Unione e dai Referenti degli Sportelli di Prossimità dell'Unione di volta in volta coinvolti nelle assegnazioni, da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali degli Inquilini maggiormente rappresentative nel territorio e da un rappresentante dell'Azienda Casa Emilia Romagna - ACER di Modena.

Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

Quando Acer trasmette la disponibilità di alloggi ERP, il Presidente convoca la commissione con almeno 10 giorni di preavviso e in forma scritta. L'ultima graduatoria approvata costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro membri della Commissione.

Art.7 - Compiti della Commissione

La Commissione, verificato il numero, la tipologia e la collocazione sul territorio dell'Unione degli alloggi di ERP disponibili al momento della convocazione, esamina le domande e redige un verbale di assegnazione, oggetto di approvazione.

La Commissione, in presenza di alloggi destinati a particolari gruppi sociali, circoscrive i potenziali assegnatari aventi diritto, secondo l'ordine di collocazione nella/e graduatoria/e.

La Commissione ha il compito di verificare la permanenza del possesso dei requisiti d'accesso e delle condizioni attributive di punteggio dei potenziali assegnatari, avendo cura altresì di valutare di norma un numero di domande superiore al numero degli alloggi da assegnare, nel caso in cui si verificassero rinunce.

La Commissione individua i potenziali assegnatari estraendoli dalla/e graduatoria/e sulla base dei seguenti criteri:

- a) si valutano i nuclei famigliari che possono accedere alle tipologie degli alloggi disponibili secondo quanto stabilito all'art. 5;
- b) per i nuclei famigliari individuati si verifica la permanenza dei requisiti d'accesso e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio. Il punteggio deve essere ricalcolato in caso di perdita delle condizioni che l'hanno determinato.
- c) si individuano i nuclei famigliari che precedono nella/e graduatoria/e tenuto conto di eventuali ridefinizioni di punteggio, come sopra specificato.

Qualora non esistano nella graduatoria di riferimento nuclei idonei agli alloggi la Commissione dovrà estendere la ricerca alle graduatorie degli altri comuni dell'Unione, sulla base del criterio della minima distanza geografica.

Individuati i nuclei famigliari potenziali assegnatari, la Commissione procede all'abbinamento dell'alloggio da assegnare nel rispetto dei criteri stabiliti, delle esigenze abitative del nucleo familiare e della necessità di razionalizzare l'uso del patrimonio pubblico abitativo.

Nel caso in cui più nuclei risultino con pari diritto all'assegnazione la Commissione ricorre al sorteggio.

In caso di valutazioni discordanti tra i membri della Commissione si ricorre al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

Art.8 – Procedure di assegnazione degli alloggi di ERP

In base alle decisioni assunte dalla Commissione si procede all'assegnazione degli alloggi dandone diretta comunicazione agli interessati e all'Azienda Casa Emilia Romagna – ACER di Modena.

A seguito dell'accettazione formale da parte dell'assegnatario, previa visione dell'alloggio, viene adottato il provvedimento di assegnazione.

In caso di rifiuto dell'alloggio assegnato l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione ma viene automaticamente inserito nella graduatoria successiva, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3.

L'alloggio rinunciato viene assegnato al successivo nucleo familiare individuato nel verbale della seduta della Commissione.

Il potenziale assegnatario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio entro e non oltre 15 giorni dal momento della presa visione dell'alloggio. Tali termini possono essere derogati in caso di motivate condizioni personali documentate o per esigenze dell'Amministrazione legate al rispetto di scadenze.

La mancata comunicazione dell'accettazione o del rifiuto dell'alloggio viene considerata come rinuncia immotivata e comporta il divieto di concorrere alla/e graduatoria/e aggiornata/e per il semestre successivo.

A seguito dell'accettazione formale da parte dell'assegnatario viene adottato il provvedimento di assegnazione.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di locazione con l'Ente Gestore, salvo proroga concessa a seguito di motivata istanza.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione, la risoluzione di diritto del contratto e l'inibizione dalle successive graduatorie per successivi due aggiornamenti delle medesime.

Il richiedente iscritto all'AIRE cui venga assegnato un alloggio è tenuto ad occuparlo entro e non oltre 3 mesi dal provvedimento di assegnazione, pena la decadenza dall'assegnazione.

Art. 10 – Annullamento dell'assegnazione

In caso di assegnazione fatta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l'Unione dispone l'annullamento del provvedimento di assegnazione, come definito dalla normativa regionale.

Art. 11 - Disposizioni finali

La disciplina della gestione degli alloggi ERP è definita da specifici Regolamenti adottati dall'Unione Terre di Castelli.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio.

TABELLA DEI PUNTEGGI

CONDIZIONI SOGGETTIVE - max 35 punti

ANZIANI

non cumulabili fra di loro.

- A. nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 75 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico fiscalmente, che appartengono allo stesso nucleo anagrafico da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 12

- B. nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico fiscalmente, che appartengono allo stesso nucleo anagrafico da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 10

- C. nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni disabili a carico fiscalmente, che appartengono allo stesso nucleo anagrafico da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 7

- D. presenza nel nucleo familiare richiedente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di una o più persone di età pari o superiore a 75 anni;

Punti 7

INVALIDI/DISABILI

(I punti delle condizioni E, F, G non sono cumulabili fra di loro sulla stessa persona). In tutti i casi in cui si verifichi una discordanza tra la documentazione presentata dai richiedenti si attribuisce la condizione di maggior favore ovvero quella che determina il punteggio più alto.

- E. nucleo familiare in cui sia presente da più di due anni dalla data di presentazione della domanda una persona invalida:

E.1 con riduzione permanente della capacità lavorativa al 100% o cieco assoluto;

Punti 10

E.2 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 67% al 99% o cieco parziale o sordomuto, come definito nel 2° comma dell'art.1 della legge 381/70;

Punti 6

- F. Nucleo familiare in cui sia presente da più di due anni dalla data di presentazione della domanda (il criterio temporale non si applica nel caso di figli nati nel nucleo familiare richiedente) persona invalida civile minore di diciotto anni:

F.1 totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche (art.1 legge 18/1980).

Punti 10

F.2 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minore ipoacusico (art. 1 legge 289/90)

Punti 6

- G. Nucleo familiare in cui sia presente da più di due anni dalla data di presentazione della domanda (il criterio temporale non si applica nel caso di figli nati nel nucleo familiare richiedente) persona:

G.1 avente minorazione singola o plurima che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione per cui la situazione assume una connotazione di gravità (ai sensi dell'art.3 c.3 della legge n.104/92).

Punti 10

G.2 avente minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ai sensi dell'art.3 c.1 della legge n.104/92).

Punti 6

- H. Presenza nel nucleo familiare di più persone con invalidità dal 67% al 100% o portatori di handicap.

Punti 5

MONOGENITORIALI

- I. Nucleo familiare composto da un solo adulto con figlio/i minore/i o maggiorenne/i a carico ai fini fiscali a seguito di: nubilato, celibato, separazione legale, divorzio, stato di abbandono, estraneità certificata ai sensi della normativa isee, vedovanza, affidamento familiare o tutelare, figlio riconosciuto da un solo genitore. Il punteggio non viene riconosciuto in presenza di figlio maggiorenne non fiscalmente a carico del genitore convivente.

PUNTI 7

FAMIGLIE CON FIGLI MINORI

- J. Nucleo familiare con figli minori

PUNTI **1 per ciascun figlio minore**

GIOVANI COPPIE

K. Nucleo familiare composto da almeno 2 anni da due persone che non abbiano compiuto 35 anni di età al momento della domanda. Il punteggio è attribuito in caso di nuclei costituiti da coppie di coniugi o di conviventi more uxorio, con riferimento al nucleo richiedente.

PUNTI **2**

SINGLE

L. Nucleo familiare composto da un'unica persona (single)

PUNTI **2**

AFFIDAMENTI

M. Famiglie con affidamenti familiari (parentali e eteroparentali).

Punti **2**

CONDIZIONI SOCIALI - max 20 punti
--

NUCLEI SEGUITI dal SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

I punti delle lettere da O a R sono cumulabili tra loro.

I 4 punti vengono attribuiti in presenza anche di un solo sottoelemento per ogni lettera

N. CONTESTO FAMILIARE **PUNTI 4**

- nuclei con percorsi di tutela avviati con l'autorità giudiziaria
- conflittualità familiare
- assenza rete familiare/parentale

O. CONDIZIONE SANITARIA **PUNTI 4**

- patologia grave documentata ma non ancora accertata dalla commissione invalidi
- presa in carico da parte dei servizi sanitari del Dipartimento di Salute Mentale per una fragilità non classificabile come invalidità
- condizione di fragilità personale invalidante tale da richiedere un intervento assistenziale continuativo

P. CONDIZIONE ECONOMICA **PUNTI 4**

- nucleo con condizione economica attuale modificatasi negativamente ed in maniera significativa rispetto alla certificazione Isee
- fragilità personali che limitino notevolmente la capacità di reinserimento nel mondo del lavoro
- presenza di ingenti spese o gravi debiti per far fronte a bisogni primari debitamente documentati

Q. CONDIZIONE SOCIALE **PUNTI 4**

- nuclei a rischio di marginalità sociale
- scarse capacità relazionali
- difficoltà di autodeterminazione conseguente all'appartenenza a nuclei multiproblematici (anche non conviventi: es. nucleo di origine)

Ai precedenti punteggi potranno essere aggiunti ulteriori **4 punti** in caso di nucleo che partecipa attivamente ad un progetto di convivenza/sistemazione alloggiativa temporanea condiviso con il Servizio sociale territoriale.

CONDIZIONI OGGETTIVE - max 20 punti
--

RILASCIO ALLOGGIO

- R. *I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo familiare presente nel nucleo familiare ha l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) fino al 50% di alloggio adeguato allo standard abitativo del nucleo sul territorio nazionale.*

Nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali), di sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva, decreto di trasferimento della proprietà.

PUNTI 15

ANTIGIENICITA'

- S. Nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande, in alloggio dichiarato antigienico da parte dell'autorità competente:

PUNTI 5

IMPROPRIETA' ALLOGGIO

- T. Nucleo familiare residente da più di due anni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande, in alloggio dichiarato improprio, oppure in alloggio per condizioni di vita e di salute totalmente inadatto alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di handicap, da parte dell'autorità competente:

PUNTI 10

MOROSITA' INCOLPEVOLE

per nucleo familiare che si trova nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovute ad una delle seguenti cause sopravvenute negli ultimi 24 mesi:

cassa integrazione; mobilità; contratto di solidarietà; licenziamento a seguito di riduzione del personale, chiusura aziendale, dimissioni o licenziamento per giusta causa con ricorso al D.T.L. (Direzione Territoriale del Lavoro), mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico; cessazione di attività; calo almeno del 30% del reddito per i lavoratori autonomi o con

partita IVA (e comunque con valore ISEE non superiore a 7.500 €) desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

U. Nucleo familiare in condizione di disagio abitativo a seguito di citazione in giudizio per la convalida dell'intimazione di sfratto per morosità (punteggio non attribuibile al nucleo residente in alloggio ERP)

PUNTI 10

CONDIZIONI ECONOMICHE - max 35 punti

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni economiche avviene in base al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 e ss.m.. e ii.

V. VALORE ISEE - max 25 punti

Per il punteggio si utilizza la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 25 - \frac{\text{valore ISEE nucleo richiedente}}{\text{valore ISEE massimo stabilito dalla Regione E.R.}} \times 25$$

dove:

- il valore ISEE massimo è quello previsto dalla delibera regionale in materia, che stabilisce il limite di reddito per l'accesso all'ERP.

Il punteggio relativo alla valutazione del valore ISEE varia da 0 a 25 con i decimali fino ai centesimi.

W. INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE - max 10 punti

Se la domanda viene presentata da una parte o da uno solo dei componenti il nucleo familiare anagrafico ovvero da un nucleo anagrafico co-intestatario di contratto d'affitto con altro nucleo, l'importo del canone d'affitto da considerare è quello dichiarato dall'interessato, previa verifica presso l'intestatario/intestatari del contratto d'affitto mediante dichiarazione scritta.

Il canone annuo può essere valutato per il punteggio solo quando è regolarmente corrisposto direttamente dal nucleo richiedente. Da attestarsi con la documentazione degli ultimi 12 mesi consecutivi, anche su contratti di locazione diversi.

Per l'attribuzione del punteggio si considerano anche la sistemazione in affittacamere, alberghi, contratti verbali, purché sempre in presenza di ricevute.

Per il punteggio si utilizza la seguente tabella:

Fasce di incidenza canone sul valore ISE		punti
da 14%	a 16%	1
da 16,01%	a 18%	2

da 18,01%	a 20%	3
da 20,01%	a 22%	4
da 22,01%	a 24%	5
da 24,01%	a 26%	6
da 26,01%	a 28%	7
da 28,01%	a 30%	8
da 30,01%	a 32%	9
da 32,01%	a 34% e oltre	10